

ORIGINALE



# COMUNE DI MIGLIONICO

C.A.P. 75010

PROVINCIA DI MATERA

## CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 16

#### ADUNANZA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, nel giorno ventinove del mese di Settembre, alle ore 18,18 in Miglionico, nell'Auditorium del Castello del Malconsiglio, convocato nelle forme prescritte dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
BUONO Angelo - SINDACO	X	
PICCINNI Michele	X	
MUSILLO Domenico	X	
BERTUGNO Mariangela	X	
PERRINO Antonio	X	
SCARCIA Ermanno Gabriele	X	
CORLETO Antonio	X	
PACE Michele	X	
DIGIOIA Antonio	X	
SIGNORELLA Orazio	X	
DIMUCCI Ivana	X	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Basta.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni a termine dell'art. 38 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 essendo questa la prima convocazione, il Sig. BUONO Angelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce ed illustra il punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Consigliere Digioia che preannuncia voto contrario in quanto le aliquote sono massime e non vi sono stati provvedimenti di riduzione di spesa.

Replica il Sindaco affermando l'impegno ad incidere con riduzioni negli anni successivi nell'ambito di una gestione che è già accorta e non consente grossi margini di manovra.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

**VISTO** altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATI** inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e

la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

**RICHIAMATI** inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.11.2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato in data odierna;

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** il Decreto 18 luglio 2014 (G.U. Serie Generale n.169 del 23-7-2014) del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

**TENUTO CONTO** che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

**RITENUTO** allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare per l'anno 2014, le aliquote del tributo come segue:

- Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76%, è aumentata di 0,3 punti percentuali e pertanto ammonta a 1,06%;
- Aliquota per l'abitazione principale categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, è aumentata di 0,2 punti percentuali e pertanto ammonta a 0,6%;
- la detrazione per l'abitazione principale, è confermata nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 ed è pari ad €. 200,00;
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, è confermata allo 0,2%;

**VISTO** l'art. 13, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Con voti favorevoli n.8, Astenuti n.0, Contrari n.3, (Digioia, Signorella e Dimucci) resi nei modi di legge dai n.11 Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco:**

## **DELIBERA**

### **Per le motivazioni espresse in narrativa**

- 1) **DI STABILIRE** le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 come segue:
  - Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76%, è aumentata di 0,3 punti percentuali e pertanto ammonta a 1,06%;
  - Aliquota per l'abitazione principale categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, è aumentata di 0,2 punti percentuali e pertanto ammonta a 0,6%;
  - la detrazione per l'abitazione principale, è confermata nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 ed è pari ad €. 200,00;
  - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, è confermata allo 0,2%;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:
  - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - i terreni agricoli in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Miglionico rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993);
- 3) **DI DARE MANDATO** al Servizio Tributi per l'invio, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 alla data del 18.09.2014, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente

Con separata e conforme votazione


DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
CONTABILE

Ha espresso parere favorevole sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rag. Centonze Giovanni



Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO  
Ing. Angelo BUONO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Francesca BASTA

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000:

X Viene affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
- 3 OTT. 2014 .....(art.32, commi 1 e 5 della L.n.69/2009);

Dalla residenza municipale li - 3 OTT. 2014 .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Francesca BASTA

Il sottoscritto, inoltre,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il 29 SET. 2014 ..... perché:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, c. 4, D.Lgs. n.267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs. n.267/2000);

Dalla residenza municipale li - 3 OTT. 2014 .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Francesca BASTA